



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 96 del 16/07/2021

Repertorio Generale n. **997** del **10/08/2021**

**Oggetto: RICORSO GIURISDIZIONALE PROMOSSO INNANZI IL TAR CATANIA DA
MESSERI GIOVANNI CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE. .**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 96 del 16/07/2021

Oggetto: RICORSO GIURISDIZIONALE PROMOSSO INNANZI AL TAR SICILIA – SEZIONE DI CATANIA, DA MESSERI GIOVANNI CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con con atto notificato all'Ente in data 10/05/2012 il sig Giovanni Messeri ha promosso ricorso innanzi al TAR Catania, per l' annullamento delle ordinanze del Sindaco di Castelmola n. 9 del 08/03/2012, n. 10 del 14/03/2012, dell'ordinanza del Sindaco di Taormina n. 15 dell' 08/03/2012, di ogni altro atto comunque connesso e per ottenere il risarcimento di tutti i danni occorsi a causa dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati nonché al pagamento dell'indennità per l'utilizzazione del proprio terreno;
- che con ordinanza del 07/06/2012, il TAR ha respinto la richiesta di misure cautelari avanzata dal ricorrente sul presupposto che con successivi provvedimenti i Sindaci dei due comuni hanno revocato le proprie ordinanze, essendo venuti meno i motivi dell'emergenza;
- che in data 24/02/2021 è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso all'esito della quale, con ordinanza n.

638/2021 è stato evidenziato che la liquidazione dell'indennità di occupazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre, per quanto concerne il risarcimento del danno, il Tar ha disposto apposita verifica;

Considerato si rende necessario, nell'interesse di questo Ente, doversi costituire nel giudizio instaurato dal sig. Messeri innanzi al Tar Sicilia, Sez. Catania;

Atteso che, con la delibera di G.M. n. 171 dell' 08/06/2021, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio instaurato innanzi al TAR Catania dal signor Messeri Giovanni;

Considerato che, con la suddetta delibera è stato individuato il professionista da incaricare e, altresì, demandato al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei conseguenti atti gestionali, inerenti il conferimento dell'incarico legale, nonché la sottoscrizione del relativo disciplinare, contenente la regolamentazione del rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

Atteso:

- che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali" (...) *1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*
- che, altresì, il giudice comunitario intervenendo sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, ha confermato che la natura fiduciaria e la riservatezza poste alla base della rappresentanza legale nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro di un paese terzo, nonché, dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla precedente direttiva sugli appalti pubblici (Dir. n. 2014/24);

Richiamati:

- i principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, che si applicano a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;
- la disciplina di regolamentazione emanata dall' ANAC con le Linee guida n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24/10/2018 e in particolare il principio di rotazione nel conferimento degli incarichi legali;

Considerato che, ferma restando la libertà di determinazione della misura del compenso ai professionisti legali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012- tale compenso non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al

valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per ciascuna tipologia di giudizio, calcolato ai minimi tariffari;

Dato Atto che, contattato per le vie brevi l'avvocato Salvatore Giambò, con studio legale in Messina, Via Faranda n. 24, quest'ultimo, con nota acquisita al Prot. Gen. n. 14544 del 04/06/2021, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso pari ad €. 1.000,00 onnicomprensivo;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 7 del 15/04/2021 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'area amministrativa dell'Ente.

Dato atto che :ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. ZA43227FA9.

Visti:

- gli artt.6 e50 del D.Lgsn.267/2000 s.m.i.;
- gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs.267/2000 s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti e in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 171 dell' 08/06/2021, di incaricare l'avv. Salvatore Giambò, con studio in Messina, Via Faranda n. 24, c. f. GMBSVT72H28B428G, al fine di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instaurato innanzi al TAR Sicilia, Sez. Catania, dal signor Messeri Giovanni;

Di dare atto:

- che l'incarico è disciplinato dalla convenzione /tipo, il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
- che la spesa complessiva, per tale incarico *de quo*, è pari ad €. 1.000,00 onnicomprensiva e viene impegnata al Capitolo di spesa n. 010210300102119, Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2021;

Di Disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e Contatti*".

Di trasmettere la presente, per accettazione, all' avv. Salvatore Giambò, con studio in Messina, Via Faranda n. 24.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

LEGALE.

L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona del signor Giuseppe Bartorilla, Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

- 2) L'Avv. Salvatore Giambò, nato a Caltagirone (CT) il 28/06/1972, C.F. GMBSVT72H28B428G, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con la delibera di G. C. n. 171 del 08/06/2021 il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio instaurato innanzi al TAR Catania dal signor Messeri Giovanni.
- Con determina dell'Area Amministrativo R.G. n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all' Avv. Salvatore Giambò;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo,

e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina contrapposto A Messeri Giovanni.

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche

che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette

condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di 1000,00 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n.1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle

azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio".

Art. 11 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 96 del 16/07/2021

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: RICORSO GIURISDIZIONALE PROMOSSO INNANZI IL TAR CATANIA DA MESSERI GIOVANNI CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE. .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **1.000,00** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
01021.03.00102119	€ 1.000,00	740/2021	02/07/2021	2021

Taormina , 10/08/2021

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale